

NOTARIORUM ITINERA  
VARIA

6

Giustizia, istituzioni e notai  
tra i secoli XII e XVII  
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA  
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
Palazzo Ducale  
2022



# Notariorum Itinera

Varia

6

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Giustizia, istituzioni e notai  
tra i secoli XII e XVII  
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA 2022

*Referees*: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:  
[http://www.storiapatriagenova.it/Ref\\_ast.aspx](http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx)

*Referees*: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:  
[http://www.storiapatriagenova.it/Ref\\_ast.aspx](http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx)

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

La pubblicazione del volume rientra nel programma di ricerca LIMEN - Linguaggi della mediazione notarile (secc. XII-XV) - Seal of Excellence del Bando Straordinario per Progetti Interdipartimentali dell'Università degli Studi di Milano 2020 sui cui fondi gravano parte delle spese di stampa



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI MILANO

e con il contributo dell'Università degli Studi di Genova.

# INDICE

Presentazione	pag.	IX
I. La giustizia e i suoi strumenti		
Ettore Dezza, « Hec est quedam inquisitio ». <i>Il titulus inquisitionis tra prassi e dottrina nell'età del diritto comune</i>	»	3
Cristina Mantegna - Francesca Santoni, « Omnia mea mecum porto »: <i>i libri di Bartolomeo de Iordano, notaio e giudice alla fine del Duecento</i>	»	25
Stefano Degli Esposti, <i>Fildesmido da Mogliano e i signori di Sant'Angelo: processi e liti tra domini locali nella Marca della prima metà del XIII secolo</i>	»	57
II. La giustizia e i suoi linguaggi		
Alessandra Bassani, <i>Notaio mediatore: la distanza fra la vita e la pergamena</i>	»	89
Valentina Ruzzin, <i>Scrivere ciò che è detto. Modi e forme di verbalizzazione delle testimonianze (secc. XII-XV)</i>	»	107
Francesco Pirani, <i>La voce dei testimoni e la scrittura dei notai. Forme e pratiche documentarie in alcune inchieste giudiziarie della Marca anconetana (sec. XIII)</i>	»	131
Marta Luigina Mangini, <i>Notai a giudizio: parole, immagini e azioni nella Milano del Tardo Medioevo</i>	»	157
Marta Calleri, <i>L'altra giustizia. I lodi arbitrali a Genova (secc. XII-XIII): arbitri, notai, documenti</i>	»	183
Ermanno Orlando, <i>Il sistema di composizione negoziale ed extra-giudiziario dei conflitti a Spalato nel XV secolo</i>	»	203
III. La giustizia in Europa		
Simone Balossino, <i>Notai, corti di giustizia e forme documentarie nelle città della Francia meridionale tra XII e XIII secolo</i>	»	219

Thomas Delannoy, <i>Un tabellionage original: l'encadrement de l'activité des passeurs d'actes dans le duché de Bretagne</i>	pag.	247
Maria Luisa Domínguez-Guerrero, <i>Los escribanos del concejo ante la justicia: un pleito por el acceso al oficio</i>	»	271
Rocío Postigo Ruiz, <i>Los escribanos de la justicia de Sevilla. Las ordenanzas de 1442</i>	»	293
Miguel Calleja-Puerta, <i>Práctica judicial y producción de documentos en los reinos de León y Castilla (1150-1250 ca.)</i>	»	323
Adinel C. Dincă, <i>Il ritratto di un notaio pubblico della Transilvania tardo-medievale: Urbanus Petri de Stynawia († ca. 1471). Aspetti sociali, legali e paleografici</i>	»	347
IV. La giustizia della Chiesa		
Sandra Macchiavello, <i>La giustizia nell'estremo ponente ligure: l'arcivescovo Siro, i notai, i documenti (1143-1156)</i>	»	373
Emanuela Fugazza, <i>Piacenza, anni Venti del Duecento. Profili della prassi negoziale in una lite successoria</i>	»	395
Livia Orla, <i>Il tribunale dell'abate: notariato e documentazione a Susa nel secolo XIV</i>	»	413
Maria Cristina Cunha - Maria João Oliveira e Silva, <i>Notai pubblici e notai della curia nelle udienze ecclesiastiche di Braga e Porto (secoli XIII e XIV)</i>	»	437
Mariangela Rapetti, <i>Secreto e secretarios nei Tribunali dell'Inquisizione spagnola. Il caso di Sassari intorno al XVII secolo</i>	»	449
V. La giustizia nell'Italia centro-meridionale		
Maria Galante, <i>L'eredità di Federico II nella documentazione giudiziaria del Regno di Sicilia degli ultimi Svevi</i>	»	471
Giuliana Capriolo, <i>Tra Napoli e Amalfi: persistenze e innovazioni nella documentazione giudiziaria di XIII secolo</i>	»	483
Corinna Drago Tedeschini, <i>Corti di giustizia locali: la situazione barese affiorante dalle carte (secc. XIII-XV)</i>	»	499

Bianca Fadda, <i>Notai e documentazione nella Sardegna dei giudici (secc. XII-XIII)</i>	pag.	519
Cristina Carbonetti Vendittelli, <i>La giustizia dei vincitori, le cautele dei vinti. Gli atti della guerra del 1290 tra Roma e Viterbo</i>	»	537
Matthieu Allingri, <i>Les pouvoirs de juridiction des notaires toscans: autour du titre de notarius et iudex ordinarius et du précepte de guarantee (XII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècle)</i>	»	551
Maria Cristina Rossi, <i>Notai e uomini di legge a Pisa tra XI e XII secolo: riflessioni sul profilo culturale di un « ceto » emergente</i>	»	591

#### VI. La giustizia nell'Italia settentrionale

Giovanna Maria Orlandi, <i>Il vertice della giustizia podestarile a Genova: Baldovino de Ioço e il suo frammento di metà Duecento</i>	»	619
Paola Guglielmotti, <i>Tra attività istituzionale e network personali: nuovo sondaggio sui giudici a Genova nella prima metà del Trecento</i>	»	637
Antonella Rovere, <i>Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare di 'Saono'</i>	»	663
Antonio Olivieri, <i>Giustizia e finanza nel Tardo Medioevo: qualche esempio dall'Italia centro-settentrionale del Trecento</i>	»	685
Paolo Buffo, <i>Giudici, notai e prassi documentarie nei domini sabaudi (secoli XIII-XV)</i>	»	709
Stefano Talamini, <i>Notai e cancellieri nella Repubblica di Venezia tra Medioevo ed Età moderna. Produzione, conservazione e tradizione degli atti giudiziari civili</i>	»	731



## *Il sistema di composizione negoziale ed extra-giudiziario dei conflitti a Spalato nel XV secolo*

Ermanno Orlando

orlando@unistrasi.it

### *1. Strutture e pratiche della giustizia comunitaria*

Spalato era tornata a far parte dello stato *da mar* veneziano, dopo la lunga parentesi del dominio ungherese (iniziata nel 1358), nel 1420. Una delle questioni immediatamente affrontate nel privilegio concesso alla città nel luglio 1420, al momento della dedizione, era stata l'amministrazione della giustizia. Si era trattato, per gli ambasciatori inviati dal comune spalatino a negoziare i termini dell'annessione nel Commonwealth veneziano, di definire le reciproche prerogative e attribuzioni, vale a dire le materie riservate alla giustizia del conte, da allora inviato dalla dominante a reggere il distretto, e quelle di competenza mista, ossia di pertinenza congiunta del conte e della comunità. Al termine di una serrata contrattazione si era stabilito che al conte sarebbe spettato in esclusiva l'amministrazione della giustizia penale, mentre per il civile si erano concordate forme di governo condivise e collegiali. A garanzia del comune spalatino, il privilegio aveva, tuttavia, espressamente obbligato in entrambi i casi il conte veneziano a giudicare le cause nel rispetto, applicazione e piena osservanza degli statuti e delle consuetudini locali <sup>1</sup>.

Venezia si era adoperata anche a Spalato, come altrove in Dalmazia, per mantenere nelle mani del proprio rettore i più ampi margini possibili di azione giudiziaria, riservandosi in specie l'esercizio della giustizia penale, pur nella disponibilità a concedere alla comunità locale – per ragioni pragmatiche di governo di una città lontana e così diversa per tradizioni legali e pratiche giuridiche – i dovuti spazi di autonomia/cogestione giudiziale. La dominante aveva intuito presto la rilevanza – anche politica, propagandistica e legittimante – della giustizia e del penale per il perfezionamento dei propri disegni di dominio sovrano e accentrato sulla città, in un ambito in cui proprio l'atto del giudicare rimaneva la manifestazione più compiuta e palese del potere

---

\* Il presente saggio riprende, con un'ottica maggiormente orientata verso le pratiche comunitarie e negoziali della giustizia spalatina, questioni e riflessioni già espresse in ORLANDO 2019, in particolare pp. 251-297, a cui si rimanda, anche per ulteriore bibliografia.

<sup>1</sup> *Zlatna knjiga grada Splita*, pp. 82-96, n. 6; *Listine*, VIII, pp. 24-29, 60-64.

pubblico. Allo stesso tempo, però, la giustizia – e tanto più quella condivisa, come, di fatto, quella civile – si era presto rivelata un veicolo, forse il più immediato, per consolidare i rapporti con la comunità spalatina e intercettarne il consenso, rappresentando una riserva di dialogo per legittimare dal basso, sulla base di principi di condivisione e solidarietà, i nuovi assetti costituzionali introdotti in città con il privilegio del 1420<sup>2</sup>.

Il foro comitale era poi cresciuto in visibilità e potere con l'aumento progressivo delle cause giudicate. La sua era stata una potestà conquistata sul campo; nel senso che il tribunale aveva assunto una centralità palese, e dunque politica e comunitaria, attraverso la sua attitudine a intercettare la conflittualità locale e a impadronirsi degli strumenti di mediazione delle liti. Tale capacità di dare delle risposte concrete alla domanda di giustizia della comunità e di tutelare i diritti delle sue diverse *partes*, sommata all'ampia accessibilità del tribunale, avevano in breve creato i presupposti non solo per favorire i processi di integrazione e coordinamento della città nel Commonwealth veneziano, ma anche per alimentare la fiducia nel suo sistema giudiziario e la confidenza nelle nuove istituzioni introdotte nell'occasione dalla dominante<sup>3</sup>.

Inutile dire che il sistema di giustizia veneziano rimaneva un sistema complesso e talora fragile. Per funzionare a dovere, il rettore, in quanto cardine del sistema, doveva operare secondo criteri di necessità e convenienza, nel rispetto del sistema normativo locale e delle istruzioni del centro, ma sempre attento a conformare la norma al contesto di applicazione e alle occorrenze (oltre che alle persone); agendo ora con rigore, ora con moderazione, ora in deroga alla legge e alle disposizioni ricevute. Il suo compito era quello di contemperare il piano della legalità con quello dell'equità, i principi di governo con le situazioni concrete; avendo facoltà di agire, in casi di particolare gravità, in esenzione dai precetti stabiliti nelle stesse pattuizioni o nella sua commissione<sup>4</sup>.

A differenza del penale, la giustizia civile era amministrata, come detto, collegialmente dal conte assieme a una curia composta di quattro giudici locali, tutti nobili ed eletti dal consiglio generale della città, con mandato trimestrale. Ebbene, era proprio nel civile che si esprimeva appieno la dimensione comunitaria della giustizia: e non solo per l'ovvia ragione che spettava a esso la regolazione di tutti i rapporti tra privati e gruppi in materia di famiglia, proprietà, contratti e successioni, ossia di tutte quelle fattispecie di diritto che più di ogni altre definivano la comunità spalatina, i

<sup>2</sup> VIGGIANO 1997, pp. 530-533; ORLANDO 2008, pp. 49-50, 231-233; O'CONNELL 2009, pp. 1, 14.

<sup>3</sup> VIGGIANO 1993, pp. 83, 118-119. Per un esempio di ampia accessibilità dei tribunali locali, seppur riferito ad un contesto diverso, l'indipendente Dubrovnik, si veda JANEKOVIĆ RÖMER 2015, pp. 366-370.

<sup>4</sup> VIGGIANO 1993, pp. 68, 73, 78; O'CONNELL 2009, p. 75.

suoi equilibri e le sue strutture di appartenenza; ma anche perché esso fondava su procedure aperte e partecipate di risoluzione dei conflitti, di cui diremo, maggiormente capaci di esaltare il ruolo attivo delle parti e favorire l'intervento mediatorio e/o compositivo della comunità (o delle sue varie componenti) <sup>5</sup>.

Giusto per tale motivo, oggetto di approfondimento del presente contributo sarà proprio la dimensione comunitaria e negoziale della giustizia <sup>6</sup>, con attenzione esclusiva alla materia civile, e in particolare all'articolato e per molti versi originale sistema di eccezioni alla giustizia ordinaria elaborato in ambito spalatino al fine di disciplinare e contenere la conflittualità locale.

## 2. *Le alternative al tribunale comitale: la giustizia negoziale*

In un regime giudiziario dinamico e partecipato, condizionato dalla dimensione comunitaria della giustizia e pertanto sempre molto attento alle implicazioni sociali dei provvedimenti presi e al mantenimento degli equilibri interni, l'eccezione – intesa come sospensione o elusione della norma e delle procedure stabilite – si era configurata come un elemento portante del sistema, del tutto strumentale al funzionamento di un dominio gerarchico ma condiviso come quello veneziano in Dalmazia. In tal senso, Venezia aveva da tempo sperimentato un sistema flessibile di implicazione dell'eccezione, capace all'occorrenza di derogare dalla legge o di attenuarne il rigore. L'eccezione era, in qualche modo, una dimensione fisiologica dell'ordinamento; in termini di funzionalità essa permetteva di coniugare la norma e le procedure con le esigenze della politica e della congiuntura, non disdegnando il compromesso e la moderazione laddove esse avessero garantito una maggiore efficacia di governo e una crescita del consenso. In particolare, la dominante aveva ampiamente utilizzato anche a Spalato – per fini strategici di ordine e di interazione con la città – la possibilità di derogare alla legge e al normale funzionamento dell'iter giudiziale attraverso il ricorso all'*arbitrium* del rettore, in specie nella materia penale, inteso come momento di abrogazione della norma e delle procedure formalizzate, seppure in un contesto di sostanziale rispetto e osservanza del diritto locale <sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> POVOLO 2004, pp. 45-62. Per un utile confronto con l'amministrazione della giustizia nella vicina Dubrovnik si vedano almeno: LONZA 1994, pp. 1-38; LONZA 2002, pp. 161-190; LONZA 2007, pp. 643-658.

<sup>6</sup> Sulla giustizia comunitaria, negoziale, distributiva e risarcitoria ha dedicato pagine importanti Mario Sbriccoli, in particolare SBRICCOLI 2001, cui qui si rimanda.

<sup>7</sup> Cfr. MECCARELLI 2007, pp. 576-581; VALLERANI 2009, pp. 299-303; MECCARELLI 2009, pp. 493-497 (e la bibliografia ivi citata). Ma si veda in particolare ORLANDO 2013, pp. 45-49.

Del sistema di eccezioni facevano parte, naturalmente, le diverse modalità di composizione negoziale ed extra-giudiziaria dei conflitti, ampiamente attestate anche nei tribunali penali spalatini. Oltre al processo, infatti, ma spesso pure dentro al processo o a partire dallo stesso procedimento giudiziario, vi erano diverse altre possibilità, alternative o integrative del tribunale, di uscita dai conflitti e di composizione delle contese: atti di pace privati, transazioni, composizioni e patti, rinunce, perdoni, vendette e arbitrati<sup>8</sup>.

Era soprattutto la giustizia civile a registrare un alto tasso di pratiche miste, cioè iniziate strategicamente in tribunale per poi sfociare in composizioni e risoluzioni al suo esterno, sebbene in un quadro di sostanziale tenuta dei conflitti regolati integralmente all'interno della curia comitale, ossia conclusi con una sentenza del conte e dei suoi giudici<sup>9</sup>. Appare, dunque, del tutto evidente la confidenza della comunità spalatina, in tutte le sue componenti sociali, con i sistemi di composizione negoziale dei conflitti, ritenuti, pur in un contesto di interazione costante con la giustizia pubblica e di contiguità dei piani, un momento di specificazione di identità civica e comunitaria e di rivendicazione di autonomia<sup>10</sup>.

Tra le pratiche miste più comuni, un posto di rilievo aveva assunto a Spalato l'accordo privato; non era per nulla raro, infatti, che tra le pieghe del processo o comunque prima di una sua conclusione per via giudiziale le parti addivenissero ad un accordo privato, che metteva immediatamente fine alla causa – più onerosa in termini economici e meno gestibile nelle tempistiche e nei suoi esiti finali – e lasciava ai contendenti e alla comunità i più ampi spazi di mediazione e composizione della controversia. Per esempio, in una causa ereditaria tra Dragahne, vedova di ser Marchitto di Domenico, e Nicola di Michele Bilsich, commissario testamentario del fu Pietro di Giovanni, le parti avevano di comune accordo deciso nel gennaio del 1428 di interrompere il processo e di proseguire la causa per via extra-giudiziaria: «de voluntate partium cassus fuit processus hucusque factus quia alio modo dixerunt velle agere». Addirittura, nel caso di Antonio Cipriani e Doimo di Nicola, in lite

<sup>8</sup> Sull'infragiustizia si rinvia qui, in breve, a: ZORZI 2001, p. 16; ZORZI 2003, pp. 203-205; SBRICCOLI 2001, p. 349; POVOLO 2004, p. 49; VALLERANI 2005, pp. 16, 33, 114, 140-141, 167-199, 231-233; MECCARELLI 2007, pp. 585-592.

<sup>9</sup> A differenza di Dubrovnik, dove la percentuale di processi accusatori conclusi per via extra-giudiziaria, sebbene per un periodo anteriore (precedente il 1358) a quello che qui interessa, era stata altissima, pari al 78%: LONZA 2007, pp. 653-658.

<sup>10</sup> Sul sistema delle pratiche di conciliazione private e comunitarie si veda almeno: *Stringere la pace* 2011 (con ampia bibliografia).

con Lanzillotto Baldassaris per la conduzione di una caracca di comune proprietà, non era stato nemmeno necessario, nell'aprile 1448, uscire dalle aule del tribunale, in quanto le parti si erano accordate «comuniter et concorditer» a processo ancora aperto negli ambienti della stessa curia.

Poteva, inoltre, accadere che l'impulso alla conciliazione privata provenisse direttamente dal conte e dai suoi giudici. Era quanto successo nel novembre 1432 in un processo che vedeva implicati, sempre per una questione di eredità, la vedova di ser Francesco di Michele e la commissaria omonima, invitati con forza dalla curia comitale a trovare fuori dal processo un accordo privato che potesse più serenamente comporre i motivi del loro contendere. Ancora più perentoria era stata nel febbraio 1478 la sollecitazione fatta dalla curia a Matteo Nesla e Stefano Cognevich, in lite per il possesso di una casa, a trovare un accordo privato che mettesse fine alla loro controversia, in quanto, oltre all'impulso, i giudici avevano stabilito un termine tassativo di otto giorni per arrivare a una conciliazione<sup>11</sup>.

Peraltro, all'accordo privato si poteva ricorrere anche per mettere fine a contenziosi già approdati, per altra via, alle pratiche dell'infragiustizia, o per comporre una causa già pervenuta al primo grado di giudizio e in pregiudicato di passare in appello. Con una conciliazione si era, per esempio, definitivamente conclusa nel giugno 1449 la lite ereditaria tra Vltacho Sancovich, orefice, e Matteo di Pietro Sancovich, iniziata per le vie giudiziali e poi passata tosto in giudizio a una commissione arbitrale nominata dalle parti. Allo stesso modo era terminata nell'aprile 1445 la vertenza tra i figli e la vedova di Orso Remetich, su cui la curia aveva già proferito una sentenza di primo grado; anche in quel caso, infatti, le parti «se convenerunt concorditer et de plano» per una conciliazione privata, che aveva immediatamente scongiurato il riesame in appello della causa, molto più costoso e poco prevedibile quanto a esiti e tempi dell'operazione. Per le stesse ragioni Nicola Maricich e Marciça, vedova di Dragissa, calzolaio, entrambi beneficiati dal testamento del fu Domenico Maricich, si erano conciliati nell'ottobre del 1445 dopo che la curia aveva proferito un verdetto sulla loro lite, rinunciando a impugnare la sentenza e a proseguire in appello proprio «pro cavendis expensis et erroribus»<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> DRŽAVNI ARHIV U ZADRU, ARHIV SPLITA (DAZd, AS), k. 5, sv. 17, c. 3r; k. 6, sv. 19.1, cc. 17v-18r; sv. 19.3, c. 15r; k. 17, sv. 34.4, c. 15r.

<sup>12</sup> DAZd, AS, k. 8, sv. 23.6, c. 282v; sv. 23.7, cc. 335v-336r; k. 9, sv. 23.15, cc. 317r-v, 319r-v.

### 3. *L'arbitrato*

In termini di frequenza, tuttavia, ancor prima della conciliazione privata, la procedura extra-giudiziaria più praticata a Spalato era sicuramente l'arbitrato, a cui si faceva ricorso soprattutto nei contenziosi di carattere commerciale, trattandosi di una pratica capace di garantire rapidità delle sentenze e costi minori rispetto alla giustizia ordinaria e di dare risposte opportune ed efficaci anche nelle cause commerciali più complesse (e pertanto molto apprezzata nel mondo della mercatura e nei diversi casi in cui a essere implicati erano mercanti forestieri). Tale procedura fondava sul ricorso delle parti al giudizio di una commissione arbitrale, composta da arbitri nominati direttamente dai contendenti in numero variabile da due a cinque, che elaboravano un proprio giudizio al di fuori e al posto della curia comitale; la sentenza così ottenuta, una volta registrata in cancelleria (e pagate le relative spese di registrazione), era inappellabile. Sebbene l'arbitrato distraesse il giudizio dalla sua sede legittima (il tribunale), rispondeva tuttavia anch'esso a un bisogno di ordine e legalità, o quantomeno di istituzionalizzazione dell'eccezione volto a garantire la funzionalità del sistema. Non a caso, a Spalato si era sempre assecondato e talora incoraggiato il ricorso alla consulenza arbitrale, apprezzandone l'efficacia quale strumento di controllo e disciplinamento della conflittualità locale e quindi di esercizio della giustizia comunitaria<sup>13</sup>.

Dal punto di vista procedurale, l'arbitrato si componeva di due fasi: il *compromissum*, durante il quale le parti si accordavano sulla scelta degli arbitri, stabilivano un termine per la soluzione del contenzioso e si obbligavano al rispetto delle decisioni prese; e l'arbitrato vero e proprio, in cui la commissione eletta, una volta sentite le parti, acquisiti gli allegati e le prove documentali (in caso di contenzioso commerciale, oltre agli strumenti notarili, la contabilità e le scritture private), procedeva alla emissione della sentenza. Di norma la commissione era composta di due arbitri; in caso di disaccordo, spettava alle parti nominare un terzo giudice (o al conte, se le stesse non trovavano un'intesa sul nome dell'arbitro suppletivo). All'arbitrato si ricorreva, come detto, per ragioni di economia di tempo e costi, oltre che per la maggiore flessibilità ed efficacia di tale pratica rispetto a questioni particolari (e spesso molto complesse, come quelle legate al commercio o alla navigazione): «pro cavendis expensis et sedandis eroribus et discordiis, pro bono pacis et concordie» o anche «volentes ambe partes iudiciorum strepitu evitare». Di norma la sentenza era proferta negli stessi ambienti in cui era amministrata la giustizia ordinaria, in particolare

<sup>13</sup> PEDERIN 1991, pp. 333-335; VIGGIANO 1993, pp. 84-85; BETTARINI 2012, pp. 168, 175; BETTARINI 2016, pp. 31-33, 41-42, 48.

nella loggia del comune, a ulteriore conferma della stretta contiguità degli spazi della giustizia comunitaria (e delle sue diverse anime) e della sovrapponibilità delle pratiche e delle retoriche della giustizia pubblica e di quella negoziata (o infragiustizia): la decisione assunta dalla commissione arbitrale che, nel novembre 1472, aveva giudicato una causa per debiti tra Ventura Meraviglia e maestro Michele, tintore, era stata proferita, appunto, sotto la loggia del comune, «quem locum dicti domini arbitri pro iuridico elegerunt». La sentenza era vincolante, avendo lo stesso valore di quella pronunciata dall'autorità giudiziaria (con applicazione di una pena pecuniaria in caso di sua contestazione); una volta registrato in cancelleria, infatti, il giudizio era «firmum et ratum»<sup>14</sup>.

Spesso, come nel caso delle conciliazioni private, era la stessa curia comitale a suggerire o raccomandare il ricorso ad arbitrati per sanare contrasti sorti tra i privati, ritenendo l'arbitrato esterno, in quanto vincolato a procedure più snelle e meno regolamentato, uno strumento di composizione delle liti più duttile e veloce – e dunque alternativo alla giustizia pubblica, senza di fatto essere avvertito come una pratica concorrenziale o affatto delegittimante. Era quanto, per esempio, successo nel novembre 1478, quando il conte Marco Bondumier aveva calorosamente invitato le parti, in lite per l'eredità del fu Michele di Lorenzo, «quod assumere debeant arbitros» per definire più opportunamente e speditamente la questione. Il conte poteva anche più semplicemente chiedere un consulto esterno, chiedendo un parere motivato o una consulenza dotta a savi esterni al tribunale o ad «aliquos bonos viros». In una causa sempre ereditaria discussa dalla curia nel marzo 1468, il conte, allora Antonio Loredan, aveva giusto rimesso la questione a ser Michele di Francesco de Avancio e a Lancillotto Centurioni, da Lendinara, apprezzandone le competenze e il prestigio di cui entrambi godevano all'interno della comunità, domandando loro «quod videant iura partium et exinde faciant relationem»; solo dopo aver acquisito il loro parere, il conte, assieme ai suoi giudici, aveva proceduto ad emettere una sentenza<sup>15</sup>.

In caso di insoddisfazione dell'operato della commissione arbitrale o di perplessità sulla condotta di un giudice, prima che la pratica giungesse a conclusione e fosse protocollata in cancelleria, era in facoltà di una o entrambe le parti ricusare uno o più arbitri, nominandone di nuovi, o chiedere che la questione fosse (nuovamente) rimessa al giudizio del tribunale comitale. Di fronte a un arbitrato molto nervoso e concitato, relativo a diversi contrasti di natura patrimoniale e commerciale

---

<sup>14</sup> DAZd, AS, k. 8, sv. 23.5, cc. 228v-229r; sv. 23.7, cc. 322v-323r; k. 15, sv. 31.1, cc. 175v-176r, 255r. Cfr. BETTARINI 2012, pp. 187-188.

<sup>15</sup> DAZd, AS, k. 14, sv. 30.3, c. 91v; k. 17, sv. 34.4, c. 57v.

sorti tra i fratelli uterini Gregorio del fu Pietro e Deodato del fu Elia, e alla relativa sentenza emessa a maggioranza (ma con il terzo giudice palesemente dissenziente) nel maggio 1472 «sub logia Spalati», Gregorio, prima che il lodo venisse registrato e diventasse in tal modo vincolante, si era precipitato «ad balchionum cancellarie», chiedendo espressamente che fosse verbalizzato «quod dat pro suspecto ser Nicolaum de Martinis iudicem et sibi dixit quod non debeat fere sententiam aliquam». In un arbitrato altrettanto tormentato, investito della cognizione di una complessa causa ereditaria (tra gli eredi del nobile Pietro Picenich) nell'autunno del 1478, il lodo ero stato impugnato da una delle parti, che aveva rimesso la questione alla curia comitale; il tribunale pubblico, riesaminata la causa, aveva a sua volta sentenziato in favore della parte lesa dall'arbitrato. A quel punto erano stati gli arbitri stessi a rivendicare «apud balchionem cancellerie comunis» l'autonomia di giudizio attribuita loro al momento del compromesso tra le parti e la forza vincolante delle loro decisioni, pretendendo che si desse immediata esecuzione a quanto dagli stessi stabilito:

«si aliquis scrupulus et dubitatio esset in dicta nostra arbitraria sententia interpretandi et declarandi scrupulum et dubitationem predictam, volentes ex libertate nobis attributa per formam compromissi in nos celebrati et vigore reservationis ut supra facte differentiam ipsam ad debitum finem pervenire».

Inutile ribadire che, una volta registrato in cancelleria, il lodo diveniva vincolante e inappellabile; a quel punto, non vi erano più margini per impugnare la sentenza e, anzi, era in obbligo della curia comitale mandarla a esecuzione «non obstante oppositione predicta», agendo, se necessario, anche per via forzata<sup>16</sup>.

Quanto al profilo dell'arbitro, egli era una persona di chiara fama e di accertata esperienza; preferibilmente nobile e quasi sempre un mercante, derivava il suo prestigio dalle funzioni pubbliche esercitate all'interno della comunità e dalla sua dimensione economica e imprenditoriale, che ne faceva una persona competente e adusa a dirimere questioni anche complesse, come appunto quelle patrimoniali, ereditarie e commerciali, e a mediare la conflittualità locale. In ogni caso, egli quasi mai era un tecnico, con una specifica preparazione giuridica; semmai era un pratico del diritto, che aveva acquisito dimestichezza con le prassi giudiziarie e una certa familiarità con le procedure di conciliazione comunitarie in ragione del suo ruolo sociale e del suo prestigio personale. In caso di arbitrato tra nobili, la scelta, del tutto scontata, era per commissioni integralmente composte da nobili. Anche nelle vertenze tra popolani la preferenza era data, nella gran parte dei casi, a colleghi di nobili,

<sup>16</sup> DAZd, AS, k. 6, sv. 19.3, c. 28v; k. 15, sv. 31.1, cc. 224r-225r; k. 16, sv. 34.1, cc. 165r-166r.



ma non erano affatto infrequenti commissioni composte interamente da arbitri popolari – ovviamente mercanti, di rinomata stima e reputazione – o miste (talora anche con la presenza di qualche illustre mercante forestiero, in specie veneziano). In caso, infine, di liti aventi per protagonisti membri di diversa appartenenza comunitaria, le commissioni erano quasi sempre miste, in modo tale da garantire la dovuta equanimità di giudizio e scongiurare condotte di parte o faziose.

#### 4. *La sentenza volontaria*

Per molti versi, anche l'istituto della sentenza volontaria, molto frequente a Spalato in specie per dirimere contenziosi di natura commerciale, si può annoverare tra le pratiche dell'infragiustizia, vista la rilevanza assunta dall'azione delle parti nella composizione della lite. Si trattava di accordi privati stabiliti tra un creditore e un debitore, ma formalizzati nel tribunale locale, in cui la confessione piena resa dal moroso e la sua promessa di saldare il debito entro un termine stabilito, equivalevano, appunto, stante gli spazi in cui erano proferite e la loro conseguente registrazione nei libri di cancelleria, ad una vera sentenza. Tale pratica aveva in sostanza la stessa efficacia di un strumento di obbligazione redatto davanti a un pubblico ufficiale (anche se di fatto meno costosa, venendo meno la mediazione notarile, e più flessibile); una volta proferita la sentenza e protocollata in cancelleria, il debitore era allo stesso modo tenuto a saldare il debito entro la scadenza pattuita, in pena del sequestro dei beni e della loro vendita al pubblico incanto. Vi si faceva ricorso soprattutto per debiti di natura commerciale e finanziaria, ma anche per morosità legate alla compravendita di immobili o, più semplicemente, per prestiti legati all'economia domestica<sup>17</sup>.

Era stato con una sentenza volontaria proferita «in logia comunis ... de partium voluntate» nel febbraio 1428 che Lorenzo Rathsiech, da Klis, si era obbligato a pagare a Ruggero Budatovich, originario di Poglizza, entro il successivo 7 maggio, festa patronale di San Doimo, 80 lire di piccoli «pro mercibus emptis et habitis ab eo»; allo stesso modo, qualche giorno dopo, Vladislavo Bavalich si era impegnato a saldare entro la successiva natività di Maria (ossia l'8 settembre) il debito contratto con Tommaso Lucsiech, pari a 100 lire, per l'acquisto di una casa in città; sempre con una sentenza volontaria Mariča Scascova si era presentata negli stessi giorni presso la curia comitale, «super anditu palatii comunis ... de voluntate partium», per formalizzare la sua obbligazione contratta con Vesalto Iurjevich, pari a 50 lire, «pro dena-

---

<sup>17</sup> FERRO 1847, p. 678; BETTARINI 2012, pp. 184-185; BETTARINI 2016, pp. 34-38.

riis et blado per ipsam habitis ab eo in suis indigentiis et in pluribus vicibus»<sup>18</sup>. Peraltro, la litania delle obbligazioni volontarie proferite in curia sarebbe ancora molto lunga, visto che nel solo mese di febbraio altri tre morosi erano comparsi «sub logia comunis Spalati» per regolare condizioni e termini dei loro debiti e che entro la fine di quell'anno il numero avrebbe superato abbondantemente la trentina.

Come detto, la sentenza volontaria era uno strumento di obbligazione molto praticato nel mondo della mercatura e dell'imprenditoria locale, in particolare dai mercanti maggiormente coinvolti nel commercio internazionale e nel suo finanziamento. Valga per tutti l'esempio di Ventura Engleschi Meraviglia, mercante di origine veneziana specializzato nel commercio con i Balcani, il quale, in una stessa data, il 2 dicembre 1447, si era presentato per ben quattro volte davanti al conte e ai suoi giudici sedenti «in logia Sancti Laurentii comunis Spalati» per formalizzare i contenuti e i termini dei rapporti obbligatori contratti con mercanti bosniaci provenienti da Jajce, di cui aveva finanziato a credito le attività di esportazione e smercio di prodotti spalatini nell'entroterra balcanico. In rapida successione avevano così proferito le loro sentenze volontarie dapprima Radoslavo Dragasilich, indebitato per 35 ducati, 4 lire e 14 soldi «pro pano et mercimoniis sibi datis et venditis de sua statione»; poi Radoslavo Peticich e Nicola Vlachignich, morosi rispettivamente per 62 ducati, 4 lire e 5 soldi e 78 ducati e 7 soldi; infine, Radichio Radossalich, che aveva acquistato a credito dallo stesso Ventura panni e altre merci per la notevole somma di 386 ducati. Tutti e quattro, oltre a chiedere la verbalizzazione in cancelleria delle obbligazioni contratte, si erano inoltre impegnati a saldare i rispettivi debiti entro la successiva festa di San Doimo<sup>19</sup>.

Attraverso la prassi della sentenza volontaria, la curia fungeva, in sostanza, da camera di compensazione e di conciliazione per i diversi rapporti di obbligazione e debito sottoscritti tra i privati e in particolare tra i mercanti attivi in città, offrendo loro la possibilità di coniugare i vantaggi – in fatto di costi e di rapidità – della composizione privata con quelli – in termini di legittimità ed efficienza – della giustizia pubblica e di apparato. Essa era l'ennesima riprova di quanto a Spalato la fiducia nella giustizia comunitaria fosse interiorizzata, tanto da trasformare la sentenza volontaria in una pratica naturale e ordinaria di auto-disciplinamento della conflittualità interna pienamente riconosciuta e legalizzata dalle prassi del tribunale comitale, ossia in uno di quegli istituti di composizione mista delle vertenze e delle liti che maggiormente esprimevano la dimensione così intimamente comunitaria, condivisa e partecipata della giustizia spalatina.

<sup>18</sup> DAZd, AS, k. 5, sv. 17, cc. 4v, 7v, 9r-v.

<sup>19</sup> DAZd, AS, k. 6, sv. 19.3, cc. 7v-8r.

## 5. Conclusioni

A Spalato, insomma, la giustizia comunitaria, e in particolare il sistema misto di composizione delle vertenze, capace di collegare tra loro, in maniera del tutto organica e funzionale, il tribunale comitale e le diverse forme di risoluzione negoziale dei conflitti, avevano goduto di un consenso ampio e di una notevole diffusione. Attraverso tali pratiche, la comunità locale si era riappropriata di prerogative e attribuzioni riservate in gran parte, al momento della dedizione, al conte veneziano; senza, peraltro, incontrare grosse resistenze da parte della dominante, che al contrario si era vista così sgravata di un numero importante di procedimenti ordinari, che potevano essere più facilmente regolati attraverso il ricorso a forme di composizione negoziale più duttili e veloci. Se da un lato, infatti, l'extra-giustizia o la giustizia mista avevano rappresentato per la comunità soggetta uno strumento di affermazione identitaria e di rivendicazione di spazi adeguati di autonomia e autogoverno, dall'altra, vista la loro costante interazione con la giustizia pubblica, non erano mai state avvertite da Venezia come pratiche in qualche modo concorrenziali o, peggio ancora, delegittimanti. Le conseguenze erano state, oltre alla vasta confidenza maturata in breve tempo dalla città dalmata con i sistemi di composizione negoziale dei conflitti, la contiguità dei piani e la condivisione di spazi e strutture: stessi ambienti; pratiche tra loro strettamente intrecciate; interscambiabilità dei ruoli; ampia sintonia e complicità tra figure e competenze ora di natura pubblica, ora di natura privata. Un tale turbinio di accavallamenti e interferenze aveva, inevitabilmente, coinvolto anche i notai, meglio, anzi, i cancellieri della comunità, chiamati a verbalizzare le pratiche sia della giustizia ordinaria che di quella mista o straordinaria. Né avrebbe potuto essere altrimenti, visto che a Spalato, come nelle altre città dalmate, non si era mai realizzata una separazione netta e funzionale tra la figura istituzionale del cancelliere e quella privata del notaio, essendo la professione notarile completamente assorbita all'interno degli uffici del comune. Il cancelliere, infatti, fungeva in città anche da notaio pubblico, con compiti pertanto di redazione e sottoscrizione di ogni pratica, accordo o convenzione, sia pubblico che privato, sia di natura giudiziaria che contrattuale, eseguito e/o stipulato nella terra<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> BETTARINI 2012, pp. 55, 113; BETTARINI 2013, pp. 113-114, 117-119.

## FONTI

DRŽAVNI ARHIV U ZADRU, ARHIV SPLITA (DAZd, AS)

– k. 5, sv. 17, k. 6, sv. 19.1, 19.3; k. 8, sv. 23.5, 23.6, 23.7; k. 9, sv. 23.15; k. 14, sv. 30.3; k. 15, sv. 31.1; k. 16, sv. 34.1; k. 17, sv. 34.4,

## BIBLIOGRAFIA

BETTARINI 2012 = F. BETTARINI, *La comunità pratese di Ragusa (1414-1434). Crisi economica e migrazioni collettive nel Tardo Medioevo*, Firenze 2012.

BETTARINI 2013 = F. BETTARINI, *Il notariato dalmata e la “Santa Intrada”*, in *Venezia e Dalmazia*, a cura di U. ISRAEL - O.J. SCHMITT, Roma 2013, pp. 111-149.

BETTARINI 2016 = F. BETTARINI, *La giustizia mercantile nella Ragusa (Dubrovnik) basso-medievale, in Tribunali mercantili e giustizia mercantile nel tardo medioevo*, a cura di E. MACCIONI - S. TOGNETTI, Firenze 2016, pp. 29-49.

O’CONNELL 201 = M. O’CONNELL, *Men of Empire. Power and Negotiation in Venice’s Maritime State*, Baltimore 2009.

*Criminalità e giustizia* 2001 = *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. BELLABARBA - G. SCHWERHOFF - A. ZORZI, Bologna 2001.

FERRO 1847 = M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, II, Venezia 1847.

JANEKOVIĆ RÖMER 2015 = Z. JANEKOVIĆ RÖMER, *The frame of freedom. The nobility of Dubrovnik between the Middle Ages and Humanism*, Zagreb-Dubrovnik 2015.

*Listine* = *Listine o odnošajih između Južnoga Slavenstva i Mletačke republike*, a cura di Š. LJUBIĆ, VIII, Zagreb 1886.

LONZA 1994 = N. LONZA, “*Coram Domino Comite et suis Iudicibus*”: *Penal Procedure in Early-Fourteenth Century Dubrovnik*, in «Criminal Justice History», 15 (1994), pp. 1-38.

LONZA 2002 = N. LONZA, *La giustizia in scena: punizione e spazio pubblico nella Repubblica di Ragusa*, in «Acta Histriae», 10/1 (2002), pp. 161-190.

LONZA 2007 = N. LONZA, *L’accusatoire et l’infrajudiciaire: la «formule mixte» à Raguse (Dubrovnik) au Moyen Âge*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires* 2007, pp. 643-658.

MECARELLI 2007 = M. MECARELLI, *Le categorie dottrinali nella procedura e l’effettività della giustizia penale nel tardo medioevo*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires* 2007, pp. 573-594.

MECARELLI 2009 = M. MECARELLI, *Paradigmi dell’eccezione nella parabola della modernità penale. Una prospettiva storico-giuridica*, in *Sistemi di eccezione*, a cura di M. VALLERANI, Bologna 2009 (= «Quaderni storici», XLIV/2), pp. 493-522.

ORLANDO 2008 = E. ORLANDO, *Altre Venezia. Il Dogado veneziano nei secoli XIII e XIV (giurisdizione, territorio, giustizia e amministrazione)*, Venezia 2008.

- ORLANDO 2013 = E. ORLANDO, *Politica del diritto, amministrazione, giustizia. Venezia e la Dalmazia nel basso medioevo*, in *Venezia e Dalmazia*, a cura di U. ISRAEL - O.J. SCHMITT, Roma 2013, pp. 9-61.
- ORLANDO 2019 = E. ORLANDO, *Strutture e pratiche di una comunità urbana. Spalato, 1420-1479*, Venezia-Wien 2019 (Schriften zur Balkanforschung, 2).
- PEDERIN 1991 = I. PEDERIN, *Appunti e notizie su Spalato nel Quattrocento*, in « Studi veneziani », n.s., XXI (1991), pp. 323-409.
- POVOLO 2004 = C. POVOLO, *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, II, *Retoriche, stereotipi, prassi*, a cura di G. CHIODI - C. POVOLO, Verona 2004, I, pp. 19-170.
- Pratiques sociales et politiques judiciaires* 2007 = *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge*, a cura di J. CHIFFOLEAU - C. GAUVARD - A. ZORZI, Roma 2007 (Collection de l'École Française de Rome, 385).
- SBRICCOLI 2001 = M. SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia* 2001, pp. 345-364.
- Stringere la pace* 2011 = *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, a cura di P. BROGGIO - M.P. PAOLI, Roma 2011.
- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- VALLERANI 2009 = M. VALLERANI, *Premessa*, in *Sistemi di eccezione*, a cura di M. VALLERANI, Bologna 2009 (= « Quaderni storici », XLIV/2), pp. 299-312.
- VIGGIANO 1993 = A. VIGGIANO, *Governanti e governati nello Stato veneto della prima Età moderna. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana*, Treviso 1993.
- VIGGIANO 1997 = A. VIGGIANO, *Il Dominio da terra: politica e istituzioni*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, III, *La formazione dello Stato patrizio*, a cura di G. ARNALDI - G. CRACCO - A. TENENTI, Roma 1997.
- Zlatna knjiga grada Splita* = *Zlatna knjiga grada Splita*, I, *Latinske dokumente prepisali, preveli i za tisak priredili V. GLIGO - M. BERKET*, *Talijanske dokumente prepisali, preveli i za tisak priredili V. RISMONDO - L. ŠIMUNKOVIĆ*, Split 1996.
- ZORZI 2001 = A. ZORZI, *Negoziiazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale*, in *Criminalità e giustizia* 2001, pp. 13-34.
- ZORZI 2003 = A. ZORZI, *Diritto e giustizia nelle città dell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, in *Stadt und Recht im Mittelalter / La ville et le droit au Moyen Âge*, a cura di P. MONNET - O.G. OEXLE, Göttingen 2003, pp. 197-214.

*Sommario e parole significative - Abstract and keywords*

Oggetto del saggio sono le diverse modalità di composizione negoziale ed extra-giudiziaria dei conflitti in uso a Spalato nel XV secolo. In particolare, ci si sofferma sulla diffusione in ambito civilistico di quelle pratiche miste, quali la conciliazione privata, l'arbitrato e la sentenza volontaria, che di norma iniziavano in tribunale per poi sfociare in composizioni e risoluzioni al suo esterno. Si trattava, peraltro, di pratiche a cui si faceva ampio ricorso soprattutto nei contenziosi di carattere commerciale, in quanto capaci di garantire rapidità delle sentenze e costi minori rispetto alla giustizia ordinaria e di dare risposte opportune ed efficaci anche nelle cause commerciali più complesse.

**Parole significative:** Spalato, Medioevo, giustizia civile, infragiustizia, cause commerciali.

This essay aims to analyse the different ways of negotiated and extra-judicial settlement of conflicts in use in Split in the 15<sup>th</sup> century. In particular, it focuses on the spread of mixed practices in the civil sphere, such as private conciliation, arbitration and voluntary judgement, which usually began in the court and then led to settlements and resolutions outside it. These practices were, moreover, widely used, especially in commercial litigation, as they were able to guarantee speedy judgments and lower costs compared to ordinary justice and to provide appropriate and effective answers even in the most complex commercial cases.

**Keywords:** Split, Middle Ages, Civil Justice, Infra-justice, Commercial Cases.

# NOTARIORUM ITINERA

VARIA

DIRETTORE

Antonella Rovere

## COMITATO SCIENTIFICO

Ignasi Joaquim Baiges Jardí - Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Giovanni Grado Merlo - Hannes Obermair - Pilar Ostos Salcedo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Daniel Piñol - Daniel Lord Smail - Claudia Storti - Benoît-Michel Tock - Gian Maria Varanini

## COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Matthieu Allingri - Laura Balletto - Simone Balossino - Ezio Barbieri - Alessandra Bassani - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Ettore Dezza - Corinna Drago - Maura Fortunati - Emanuela Fugazza - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Marta Luigina Mangini - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Marco Vendittelli

## COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

## COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

## RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ [notariorumitinera@gmail.com](mailto:notariorumitinera@gmail.com)

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)

---

*finito di stampare agosto 2022*

*C.T.P. service s.a.s - Savona*

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)